

LOTTO 1 – CIG _____
INCENDIO

Contraente / Ente

COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA (VR)

sede legale

Piazza G.B. Ferrario, 1

Partita I.V.A.

00650140239

c.a.p.

37010

Città

Costermano s/G(VR)

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Si assicurano fabbricati civili di varia elevazione fuori terra, di epoca varia e di varia destinazione d'uso, di proprietà o in locazione, comodato, uso, concessione o comunque nella disponibilità del Contraente/Assicurato, come risultante da catasto, da atti notarili, da pubblici registri, da atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale, privato o pubblico, (a titolo esemplificativo ma non limitativo: sede e uffici amministrativi, musei, magazzini, abitazioni, asili, scuole, officine, laboratori, garages ecc.), inclusi fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie o simili, utilizzati e non utilizzati, in qualsiasi condizione di manutenzione che la Società rinuncia preventivamente a contestare o invocare.

Il complesso degli immobili è di normale costruzione e copertura, con strutture portanti, verticali e del tetto, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili anche con finestre e lucernari non protetti o in materiale plastico traslucido, non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di immobili costruiti in tutto o in parte con materiali combustibili.

Si assicurano inoltre tutti i beni mobili (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo: mobili d'ufficio, attrezzature varie, cancelleria, opere d'arte, quadri, libri, registri o archivi elettronici, apparecchiature elettroniche, ecc.) di proprietà dell'Amministrazione o in uso alla stessa, di qualsiasi genere o natura, ubicati nei fabbricati e/o sotto tettoie e/o all'aperto purché in aree di pertinenza dell'Ente.

Ubicazione del rischio:

Varie ubicazioni nel territorio di competenza dell'Ente (non è richiesta elencazione delle ubicazioni), così come rilevabile da contratti, registri o documenti della Contraente.

Massimali/Somme assicurate

partita	Descrizione	somma assicurata	tasso lordo
01	Fabbricati e relativi impianti	€ 22.000.000,00	
02	Macchinari attrezzature arredi merci	€ 4.100.000,00	
03	Indennità aggiuntiva su partite 1, 2 = 10%	€ 2.610.000,00	
04	Spese demolizione e sgombero	€ 100.000,00	
05	Ricorso terzi	€ 2.000.000,00	
06	Spese di restauro beni/opere	€ 25.000,00	

Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.12.2019

€ di cui accessori € imposte €

Premio rate successive dal 31.12.2019

€ di cui accessori € imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, con rateazione annuale del premio al 31.12 di ciascun anno.

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Qualora il Contraente lo richieda, la società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'indizione di nuova gara.

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

NOTE RELATIVE ALLE SOMME ASSICURATE

- a) a titolo indicativo ma non limitativo, il valore massimo di una singola ubicazione (MUR) è pari a Euro 2.900.000,00;
- b) la partita fabbricati si intende inclusiva dei relativi impianti termici, idrici, di sollevamento ecc. con la sola esclusione del valore del terreno;
- c) la partita macchinari, attrezzature, arredi, si intende inclusiva di apparecchiature elettroniche;
- d) nelle merci si intendono compresi articoli di cancelleria, generi alimentari (mense, bar e simili), medicinali, scorte (il tutto anche in refrigerazione) e quanto altro in dotazione all'Ente per la conduzione delle attività di competenza.

LEGENDA

ASSICURATO:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE / ENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
COPERTURA:	il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
DANNO LIQUIDABILE:	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
ESPLOSIONE:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESPLODENTI:	sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per l'azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A).
FABBRICATO:	l'intera costruzione edile (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica, box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e quelle interrato; l'impiantistica al servizio del fabbricato: impianti idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento - boilers inclusi - o di condizionamento dei locali, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, tubazioni, montacarichi, scale mobili, insegne, le antenne radiotelevisive centralizzate, ciminiere, camini, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese fognature, recinzioni e pensiline annesse, tettoie, passaggi coperti e simili, affreschi, statue, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, graffiti e mosaici in genere. Prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili. Nel caso l'assicurazione riguardi porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
FRANCHIGIA:	somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo.
INCENDIO:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.
INCOMBUSTIBILITÀ:	si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
INFIAMMABILI:	sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano; Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
MACCHINARIO, ATTREZZATURE ARREDO:	attrezzi e relativi ricambi, attrezzature in genere, macchine, mobilio e arredamento, scaffalatura, serbatoi, silos e tubazioni relative, macchine d'ufficio, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti (compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento) e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti completi per forza motrice, comunicazione telefonica, scorte relative ad impianti e macchine, giochi all'aperto, impianti semaforici, impianti di illuminazione pubblica stradale, impianti sportivi, impiantistica in genere, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere. Mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A. Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature sia elettriche che elettroniche o miste di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro elaborazione dati, computer, stampanti, videoterminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparecchi audiovisivi, apparati interfonici, antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità compresi cablaggi e collegamenti in rete. Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer, ricetrasmittenti,

	telefoni cellulari, apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria. Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro necessario al controllo, amministrazione e assistenza dell'attività dichiarata o ad essa inerente, e quant'altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Opere ed Oggetti d'Arte e Valori.
MERCI:	indumenti, registri, libri, campionari, articoli di cancelleria, generi alimentari (mense, bar e simili), medicinali, scorte (il tutto anche in refrigerazione) e quanto altro in dotazione all'Ente per la conduzione delle attività di competenza.
MERCI SPECIALI:	celluloide (grezza ed oggetti di); - espansite; - schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
OPERE ED OGGETTI D'ARTE:	quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
PARTI:	il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:	parte dell'ammontare dell'indennizzo che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
SCOPPIO:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SINISTRO:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
SOCIETA':	l'Impresa di Assicurazione.
SOLAIO:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
TETTO:	il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
VALORI E MONETE:	biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1.1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà essere effettuato nei 30 (trenta) giorni successivi.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il termine di 30 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di proroga e/o di variazione contrattuale comportanti un premio alla firma.

ART. 1.3 – RESCINDIBILITÀ ANNUA

E' data la facoltà al Contraente ed alla Società di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni da ogni scadenza annuale.

ART. 1.4 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.5 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.6 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, la Società delegataria è tenuta a liquidare l'indennizzo in un'unica soluzione anche per conto delle Coassicuratrici anche se le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata esclusa ogni responsabilità solidale.

La suddetta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

ART. 1.7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 1.9 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede l'Assicurato.

ART. 1.10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.11 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

A parziale deroga dell'art.1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

ART. 1.12 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 1.13 - ESONERO DICHIARAZIONE DI PRECEDENTI SINISTRI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART. 1.14 - VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

ART. 1.15 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, le Parti si danno atto reciprocamente che saranno comprese in garanzia anche quei beni che subiscono, in corso di validità della polizza, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, demolizioni e lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione, per esigenze del Contraente in relazione alle sue attività.

ART. 1.16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 1.17 – CLAUSOLA BROKER

Si prende e si da atto che la gestione e l'esecuzione del presente contratto è affidata alla rispettabile ARENA BROKER S.r.l. - Verona – via Pancaldo, 70 – R.U.I. n° B000163766 – in qualità di Broker, ai sensi del D.L. 209/2005.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

In caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London:

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce al Broker Arena Broker S.r.l. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

ART. 1.18 - DIMINUIZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte.

Ciò anche in caso di alienazione delle cose assicurate, e di cessazione del rischio di cui all'art. 1896 del C.C. nei quali casi l'Assicurato sarà sollevato da ogni pagamento di penale.

ART. 1.19 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. si conviene, in caso di diminuzione del rischio, che la riduzione di premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

ART. 1.20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's (in caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London) e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9. Il Codice identificativo di Gara relativo al presente contratto è _____

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 14 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's (in caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London) e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.21 - PRECISAZIONE

Si precisa che si devono intendere esclusi dall'assicurazione tutti i fabbricati ed impianti e macchinari facenti parte della rete idrica comunale.

SEZIONE 2 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, cagionati da:

ART. 2.1 - INCENDIO

ART. 2.2 - FULMINE

ART. 2.3 - ESPLOSIONE E SCOPPIO, NON CAUSATI DA ORDIGNI ESPLOSIVI.

ART. 2.4 - CADUTA DI AEROMOBILI

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie.

ART. 2.5 - PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART. 2.6 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde, fino alla concorrenza del somma di cui alla partita 04, delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di trattamento, smaltimento e decontaminazione, nonché le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, relative ad enti assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati.

Il risarcimento si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.

Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.

ART. 2.7 - DANNI CONSEQUENZIALI

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

ART. 2.8 - AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

ART. 2.9 - FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.

ART. 2.10 - ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

ART. 2.11 - ENTI ALL'APERTO

Si intendono assicurati anche gli enti all'aperto per naturale destinazione.

ART. 2.12 - GELO E GHIACCIO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro, con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 2.13 - ACQUA CONDOTTA, TRABOCAMENTO ACQUA DA OCCLUSIONE E RIGURGITO FOGNATURE

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, esclusi infiammabili e corrosivi, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, di cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui e/o delle attività descritte in polizza.

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito di fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad € 50.000,00.

ART. 2.14 - COLAGGIO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro e per anno assicurativo un importo superiore € 150.000,00.

ART. 2.15 - INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad € 50.000,00.

ART. 2.16 - ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

ART. 2.17 - ESPLOSIONE E SCOPPIO DI MATERIE E SOSTANZE ESPLOSIVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.

ART. 2.18 - DISPERSIONE DEI LIQUIDI

La Società risponde:

- del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

avvenuti in conseguenza di:

a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;

b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza;

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

a) dei danni di stillicidio conseguenti a:

- imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- corrosione, usura;

b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro. In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad € 50.000,00.

ART. 2.19 - BIBLIOTECHE

Limitatamente alle biblioteche viene convenuto tra le Parti che:

a) la Società, in caso di sinistro, provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati, come segue:

- il valore del libro sarà dato dal listino in vigore delle Case Editrici, se ancora disponibile, con il massimo indennizzo per libro di € 1.000,00;
- se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati, verrà effettuata una valutazione equitativa in accordo tra le Parti che tenga conto dell'età, del tipo di rilegatura, stampa e impaginazione, della rarità. In nessun caso il valore per singolo volume potrà superare l'importo € 1.000,00.

Il risarcimento sarà in questo caso proporzionale alla parte danneggiata del libro;

- i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità previste alla clausola "Cose assicurabili a condizioni speciali".

ART. 2.20 - ORDINANZE DI AUTORITÀ E ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, in vigore al momento del sinistro, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per annualità assicurativa.

ART. 2.21 - SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

ART. 2.22 - ATTREZZATURA E MERCI PRESSO TERZI

I beni mobili assicurati con la presente polizza si intendono garantiti anche quando si trovano:

- a) presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, in esposizione, deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni;
- b) caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso assicurato.

La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 2.23 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere in quanto non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

ART. 2.24 - BENI IN LEASING

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro, qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza della somma assicurata e relative a deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

ART. 2.25 - PERDITA PIGIONI

La Società indennizza, se il fabbricato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno.

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 2.26 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

ART. 2.27 - SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte di polizza in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% (cinquanta per cento) del valore di ogni singola ubicazione con il massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00.

ART. 2.28 - SPESE RICERCA GUASTI

La Società, in caso di sinistro risarcibile in base alla presente polizza causato dalla fuoriuscita di acqua condotta, si obbliga ad indennizzare le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro, con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.

ART. 2.29 - ACQUA PIOVANA

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) I danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti ed a quanto in essi contenuto;
- c) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
- d) i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) i danni a cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;
- f) i danni a cose e/o enti posti a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro e con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 2.30 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle proprietà assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria. La Società risponde, inoltre, dei danni prodotti dall'incendio conseguente agli eventi atmosferici anzidetti.

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) i danni causati da:
 - fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua (naturali od artificiali), di laghi, bacini, dighe;
 - inondazioni provocate dal mare, anche se derivate da uragano, tempesta o da qualsiasi altra causa;
 - gelo, neve, nevischio e ghiaccio che non sia grandine;
 - cedimenti o franamenti del terreno;
- b) i danni che si verificassero alle parti interne degli immobili e/o loro contenuto causati da:
 - acqua, grandine, sabbia o polvere dovute ad uragani o bufere o tempeste, a meno che acqua, grandine, sabbia o polvere non siano penetrate negli immobili attraverso rotture, brecce o fenditure provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza dei sopraindicati eventi atmosferici;

- acqua delle attrezzature sprinkler o di altre tubazioni, a meno che dette tubazioni, o attrezzature, siano state danneggiate dall'azione diretta della grandine

c) i danni a:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, grues, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, nonché tettoie aperte ai lati non contigui ai fabbricati;
- vetrate e lucernari in genere di spessore inferiore a mm. 10 (dieci);
- i danni indiretti o da inattività di qualsiasi genere o specie.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10 % **con il minimo di € 1.000,00 per singola ubicazione**

In nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 70% (settanta per cento) del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto.

ART. 2.31 - EVENTI SOCIO POLITICI

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni, atti di terrorismo o di sabotaggio individuale od organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse occupazioni o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione del prodotto, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli di manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre quindici giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 1.000,00.

In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro un importo superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto.

Ai fini della presente polizza, per "attentati, terrorismo e sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura alla popolazione. Non si intendono "attentati, terrorismo e sabotaggio" i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché – salvo che rientranti nel secondo comma della presente clausola – atti vandalici o dolosi.

In nessun caso la Società pagherà, relativamente ai soli danni da "attentati, terrorismo e sabotaggio", per ogni sinistro, per annualità assicurativa e per il complesso delle ubicazioni colpite un importo superiore ad € 5.000.000,00.

ART. 2.32 - FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, (compresi calcolatori e/o elaboratori elettronici) apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20 % con il minimo di € 2.500,00.

Questa garanzia è prestata con l'intesa che qualunque sia al momento del sinistro, il valore complessivo delle cose assicurate, la Società risarcirà il danno liquidato a termini di polizza fino alla concorrenza di € 50.000,00, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 2.33 - GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 1.000,00 per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro e per anno assicurativo un importo superiore € 50.000,00.

ART. 2.34 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche se diversi da incendio, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di furto e rapina.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro

ART. 2.35 - IMPLOSIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in occasione di implosione, ovvero del repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

ART. 2.36 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Limitatamente alle partite 1, 2 e 3 riportate nel frontespizio di polizza, in deroga alle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene che, in caso di sinistro, l'indennizzo sarà maggiorato di un importo pari al 10% dell'ammontare del danno risarcibile a titolo di rimborso forfettario per le spese o maggiori spese necessarie per il proseguimento dell'attività.

ART. 2.37 - INONDAZIONI ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento agli enti assicurati;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 per singola ubicazione.

In nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 4.000.000,00 per sinistro, per anno e per il complesso delle cose assicurate.

ART. 2.38 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme le restanti esclusioni e fatto salvo quanto in seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido refrigerante

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di € 500,00.

La Società risarcirà, per ogni evento e per anno assicurativo, il danno liquidato a termini di polizza fino alla concorrenza di € 10.000,00, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 2.39 - ONDA SONICA

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da onda sonora determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di € 500,00.

ART. 2.40 - ONORARI ARCHITETTI E CONSULENTI

Viene convenuto che la Società rimborserà gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio assicurato su fabbricati, macchinari, impianti, nel rispetto delle tabelle dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La somma massima a carico della Società viene stabilita in € 50.000,00 per evento e per anno assicurativo.

ART. 2.41 - ONERI PERITALI

Premesso che, in caso di sinistro, l'Assicurato ha il diritto di scegliere e nominare, fin dall'inizio, un proprio Perito, la Società rimborserà le spese e gli oneri di detto Perito conformemente alle disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Questo rimborso non potrà essere superiore a € 50.000,00 per evento e per anno assicurativo, né superiore alla somma effettivamente pagata al perito stesso.

Entro il suddetto limite annuo sarà rimborsabile anche la quota a carico dell'Assicurato per il terzo Perito in caso di arbitrato.

Gli oneri dei periti incaricati della Società saranno totalmente a carico della stessa.

ART. 2.42 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

ART. 2.43 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO SU PARTITE 3, 4, 5, 6

Le somme assicurate di cui alle partite 3, 4, 5 e 6 riportate in frontespizio di polizza, sono garantite nella forma a "primo rischio assoluto", pertanto la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile non sarà applicabile per tali partite.

ART. 2.44 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi della legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli o altri beni dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria del suolo.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 2.45 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E DISEGNI

La Società risponde, con il limite di € 25.000,00 per evento e per anno e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi cartacei, microfilm, documenti, disegni, materiale meccanografico ecc. distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

ART. 2.46 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 1916 del c.C. la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti di dipendenti, amministratori, collaboratori, utenti, fornitori ed in genere di tutte le persone di cui il Contraente si avvale per lo svolgimento della propria attività (compresi i volontari), fatto salvo il caso di dolo.

La rinuncia vale anche nei confronti:

- di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possono collaborare con il contraente per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo il caso di dolo;
- di enti Locali od Enti in genere senza scopo di lucro e relativo personale, dei quali il contraente, per l'esercizio delle proprie attività o competenze istituzionali, abbia in gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo locali, strutture, attrezzature, condutture, impianti od altri beni di proprietà degli stessi;
- delle società e/o imprese che abbiano con il contraente rapporti diretti di controllo o di collegamento, o che siano a loro volta controllate, nonché del relativo personale.

ART. 2.47 - RISARCIMENTO PER PARTITE SEPARATE

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento delle indennità) sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto agli Assicurati a titolo di indennizzo per il sinistro.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene fra le Parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna delle partite colpite da sinistro, non appena risultino espletate, per la medesima partita, le modalità ad essa relative, riportate nelle summenzionate Condizioni Generali di Assicurazione, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.

ART. 2.48 - ROTTURA LASTRE E CRISTALLI

La Società risponde, con il limite di € 10.000,00 per evento ed € 2.000,00 per singola lastra e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la sostituzione di lastre di vetro o cristallo o specchi (escluse le cornici) collocati ed installati su fabbricati di proprietà dell'Ente, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuti a causa accidentale od a fatto involontario dell'Assicurato o di terzi o ad uno degli eventi assicurabili con la presente polizza.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 2.49 - SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di € 10.000,00.

In nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 100.000,00 per sinistro, per anno e per il complesso delle cose assicurate.

(*) D.M. del ministero dei lavori pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): aggiornamento delle somme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; o di eventuali disposizioni locali.

ART. 2.50 - TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, in deroga al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti stabiliti in polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di € 25.000,00 per singola ubicazione;
- in nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 40% (quaranta per cento) del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 4.000.000,00 per sinistro, per anno e per il complesso delle cose assicurate.

ART. 2.51 - UNIVERSALITÀ'

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area colpita deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinari attrezzature arredi merci".

ART. 2.52 - URTO DI VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

La garanzia si intende estesa all'urto dei veicoli, non appartenenti all'Assicurato, in transito anche all'interno delle aree occupate dal Contraente stesso.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.

ART. 2.53 – VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- a) per i fabbricati: il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per i macchinari e gli impianti: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio o fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"
2. agli effetti del quanto previsto dal relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso (intendo per stato d'uso il valore a nuovo dell'ente al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, lo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, all'eventuale svalutazione commerciale ed ogni altra circostanza concomitante);
5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per

- l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
 7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

SEZIONE 3 - RISCHI ESCLUSI

ART. 3.1 –ESCLUSIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- f) indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso Terzi";
- g) dolo dell'Assicurato/Contraente.

ART. 3.2 – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale

SEZIONE 4 - NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di denuncia del sinistro, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la

causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

ART. 4.2 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori, non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori stessi a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 4.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 4.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

La procedura sopra riportata e relativa alla nomina del terzo perito non sarà valida per i casi previsti dal successivo art.4.8)

ART. 4.5 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 4.6 - PROSEGUO DELL'ATTIVITÀ SENZA PERIZIA

Fermo l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

ART. 4.7 – SPESE DI RESTAURO BENI/OPERE

Nei limiti previsti alla partita 6, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino previste dall'art. 2.54 "Valore a nuovo".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

ART. 4.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non siastata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera g) della Sezione 3 Rischi esclusi.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 4.9 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento), con il massimo di € 2.000.000,00, dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. L'Assicurato si impegna a restituire immediatamente l'anticipo ottenuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento effettuato.

ART. 4.10 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista da detto articolo non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza, sempreché questa si mantenga entro il limite del 10% (dieci per

cento) della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 10% (dieci per cento) risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato articolo 1907 del Codice Civile sull'eccedenza del predetto 10% (dieci per cento). Qualora in caso di sinistro risultasse che l'effettiva esistenza delle partite colpite è superiore alle somme garantite, il Contraente si impegna a garantire tali aumenti per la residua durata del contratto.

ART. 4.11 - INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria. L'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine.

Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto.

ART. 4.12 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si impegna a fornire, su richiesta del Contraente, con periodicità annuale oppure entro 30 giorni dalla data in cui ne faccia richiesta l'Ente, il dettaglio analitico dei sinistri così impostato:

- sinistri denunciati;
- sinistri liquidati con l'indicazione dell'importo pagato;
- sinistri riservati con l'indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri senza seguito.

La Società

Il Contraente

Data _____

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1.3 - Rescindibilità annuale
Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 1.9 – Rinvio alla legge - Foro competente
Art. 4.2 – Rescindibilità per sinistri

Data _____

La Società

Il Contraente
